

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta - Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli - Consigliere rel.

Dott. Maria Tulumello – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. OMISSIS R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7/08/2017 e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/06/2019

da

SOCIETÀ

APPELLANTE

contro

BANCA

APPELLATO

E contro

CESSIONARIA DEL CREDITO (in liquidazione)

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 13/06/2017 n.1891/2017.

CONCLUSIONI

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di SOCIETÀ.

Piaccia alla Corte di Appello, *contrariis reiectis* e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

I – In rito e nel merito:

1. riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni proposte in primo grado:

“1. revocare l'ordinanza emessa dal Giudice il 26 aprile 2017;

2. accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario del 16 maggio 2007 che stabiliscono interessi a tassi usurari e di conseguenza convertire il contratto di mutuo da oneroso a gratuito;

3. accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario del 16 maggio 2007 determinative del tasso di interesse quando prevedono interessi usurari, anatocistici o contrari alla legge;

4. condannare BANCA e/o CESSIONARIA in liquidazione al risarcimento dei danni contrattuali nella misura da determinarsi in corso di causa all'occorrenza in via equitativa;

5. condannare BANCA e/o CESSIONARIA in liquidazione alla restituzione di tutte le somme ex art. 2033 c.c. indebitamente percepite;

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

6. dichiarare la compensazione del credito ancora eventualmente dovuto dall'attrice a BANCA e/o CESSIONARIA in linea capitale, con le somme indebitamente percepite da BANCA e/o CESSIONARIA a titolo di interessi usurari e anatocistici nella misura che sarà determinata all'esito della ctu contabile;

7. condannare BANCA e/o CESSIONARIA a restituire ex art. 2033 c.c. all'attrice la somma che eventualmente residui a seguito dalla avvenuta compensazione, insieme con gli interessi legali dal giorno della conclusione del contratto al saldo effettivo, se risulti la mala fede o, in subordine, dal giorno della domanda al saldo effettivo”.

2. riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna SOCIETA' a rimborsare agli appellati le spese processuali, oltre a spese generali, CPA e IVA, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da SOCIETA' agli appellati a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre a spese generali, CPA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio, e condannare gli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

3. in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande 1 e 2 in rito e nel merito, compensare per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite, oltre a spese generali, CPA e IVA, ovvero rideterminare in minor misura le spese di lite, oltre a spese generali, CPA e IVA, poste dalla sentenza impugnata a carico di SOCIETA' per le ragioni esposte in narrativa.

4. riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna SOCIETA' al pagamento della somma di € 4.000,00 ex art. 96 co. 1 c.p.c. e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da SOCIETA' agli appellati ex art. 96 co. 1 c.p.c. per i motivi espressi in narrativa.

II – In via istruttoria:

1. ordinare ex art. 210 c.p.c. a BANCA e/o CESSIONARIA di esibire il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo;

2. disporre CTU contabile al fine di (i) calcolare l'importo della somma indebitamente corrisposta da SOCIETA' a BANCA e/o CESSIONARIA per effetto della applicazione illegittima da parte di quest'ultime di tassi di interesse usurari; (ii) ricalcolare il corretto ammontare delle singole rate del contratto di mutuo, epurate da qualsiasi interesse, (iii) calcolare l'entità delle somme illegittimamente percepite da BANCA e/o CESSIONARIA a titolo di interessi usurari; (iv) una volta evaso l'ordine di esibizione di cui al punto 1, verificare se il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo contiene difformità tra il tasso di interessi pattuito ed il tasso effettivamente applicato alle singole rate del mutuo; (v) determinare le somme dovute a SOCIETA' a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfetario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, operando la distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI PER BANCA

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:

Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande di controparte, in quanto trattasi di pretese oggetto infondate in fatto e in diritto ed in alcun modo provate e, pertanto, confermare integralmente la sentenza n. 1891/17 emessa dal Tribunale di Brescia in data 13.06.2017.

In via istruttoria:

Per quanto dedotto sopra ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto inutile e defatigatoria.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado, del secondo grado e con condanna ulteriore ed in solido dell'Appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. anche in via equitativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

La società SOCIETA', in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Brescia la CESSIONARIA in liquidazione e la BANCA, esponendo:

- 1) di aver con quest'ultima stipulato in data 16/05/2007 un contratto di mutuo fondiario, avente per oggetto la somma di € 1.500.000,00 da restituire in 39 rate trimestrali sino al 31/03/2017,
- 2) che parte del credito, precisamente quello relativo al periodo 13/01/2009-22/05/2014, era stato ceduto alla CESSIONARIA;
- 3) di aver complessivamente corrisposto la somma di € 1.118.499,53;
- 4) di aver quindi incaricato un professionista (il dott. OMISSIS) dell'esecuzione di una verifica giuridico-contabile sulle condizioni economiche del contratto;
- 5) che all'esito di detta indagine erano emerse alcune anomalie nell'applicazione dei tassi di interesse convenuti;
- 6) che, in particolare, si era determinato il superamento del tasso soglia usura, pari, all'epoca della sottoscrizione del mutuo, al 7,965%, avendo l'istituto di credito applicato un tasso contrattuale del 5,05% ed un tasso di mora del 7,965%;
- 7) che sulla base di tale rilievo, fatta applicazione del disposto di cui all'art.1815, secondo comma, cc, ne derivava un credito restitutorio in favore dell'attrice per € 246.557,81, pari alle somme indebitamente corrisposte;
- 8) che, inoltre, dalla verifica era emersa l'intervenuta applicazione del metodo di ammortamento a rate costanti (cd alla "francese"), che aveva determinato l'illegittima produzione di interessi anatocistici;
- 9) che ne era ulteriormente derivato il diritto dell'attrice alla restituzione della somma di € 8.359,60, pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi calcolati secondo il metodo di ammortamento "alla francese", e cioè a rate costanti, e quello "all'italiana", cioè a rate variabili;
- 10) che, sempre sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti, era emersa pure la violazione dell'art.1284 cc, in ragione della mancata determinazione/specificazione del tasso e dell'incertezza tra il tasso nominale contrattuale ed il tasso effettivo del piano di ammortamento.

Sulla base delle anzidette premesse, la società attrice ha chiesto dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario che prevedono interessi a tassi usurari e/o anatocistici e per l'effetto condannarsi le convenute BANCA e CESSIONARIA alla restituzione delle somme percepite indebitamente ed al risarcimento del danno; in subordine ha chiesto operarsi la compensa tra quanto ad essa spettante e quanto ancora dovuto.

Le società convenute, costituendosi, hanno anzitutto sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva di CESSIONARIA, per l'intervenuto riacquisto del credito, nell'anno 2014, da parte di BANCA; hanno, poi, sollevato eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 cc; nel merito hanno contestato la fondatezza delle pretese restitutorie di parte attrice, sottolineando come al superamento del TSU essa fosse pervenuta mediante applicazione di un metodo erroneo, e cioè operando la sommatoria tra interessi moratori ed interessi corrispettivi; hanno poi evidenziato come nessuna somma a titolo di interessi moratori fosse mai stata corrisposta dalla società mutuataria; hanno contestato non l'applicazione del metodo di ammortamento cd "alla francese", bensì che questo generi il lamentato anatocismo; hanno infine contestato l'affermata indeterminatezza nel calcolo degli interessi; hanno, pertanto, chiesto rigettarsi le domande attoree richiedendo disporsi la condanna dell'attrice alla corresponsione in loro favore dell'indennizzo per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 cpc.

Con sentenza n.1891/2017 il tribunale di Brescia ha respinto le domande di parte attrice, disponendone la condanna alla rifusione in favore di quella convenuta delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, nonché al pagamento ex art.96 cpc della somma di € 4.000,00.

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione la società SOCIETA', rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono; si è costituita BANCA resistendo al gravame avversaria e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento della somma di cui all'art.96 cpc anche per il grado d'appello.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/06/2019, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Brescia è pervenuto al rigetto di tutte le domande attoree ed all'accoglimento della richiesta di accertamento della responsabilità dell'attrice per lite temeraria sulla base delle seguenti considerazioni.

Sulla denunciata applicazione di interessi usurari.

La domanda si fonda sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, debbano essere computati sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (ciò essendo espresso anche nella perizia di parte del dott. OMISSIS, cui l'attrice si riporta integralmente).

Tale modalità di calcolo è errata, attesa la diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. Quelli corrispettivi sono infatti destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito; quelli moratori – e gli altri oneri contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo – hanno invece la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate. Sono, questi ultimi, dovuti pertanto nella sola fase “patologica” del contratto, e sono privi del carattere di corrispettività richiamato dall'art.644 cp (norma la quale stabilisce che gli interessi che debbono essere valutati ai fini della verifica circa la sussistenza o meno dell'usura sono quelli dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”). La contestazione è poi stata mossa dall'attrice in via puramente astratta, non avendo essa allegato di aver pagato in ritardo una o più rate del piano di ammortamento e di aver quindi dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori.

Sulla doglianza relativa all'asserito anatocismo in relazione all'utilizzazione del metodo di ammortamento cd “alla francese”.

Tale forma di ammortamento si caratterizza per il fatto che le rate di pagamento cui è tenuto il mutuatario si mantengono costanti nel tempo con riguardo al loro ammontare complessivo nonché per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale, al fine di mantenere tutte le rate del medesimo importo.

E' vero che complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo cd “all'italiana”, ma non è vero che essa produca effetti anatocistici.

La quota di interessi viene infatti, anche con l'anatocismo “alla francese”, calcolata soltanto sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non invece sugli interessi progressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, ed unicamente di quelli. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

capitale. Gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Non vi è dunque capitalizzazione degli interessi.

Sulla doglianza relativa all'asserita indeterminatezza degli interessi.

La parte convenuta, costituendosi, ha al riguardo replicato che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del contratto di mutuo e l'allegato B), contenente la specificazione delle condizioni economiche applicate, indicano precisamente la durata del mutuo, il periodo di ammortamento, i costi dell'estinzione anticipata, gli interessi applicati, sia corrispettivi sia moratori, le spese, nonché l'importo delle singole rate.

Effettivamente dalla documentazione richiamata da parte convenuta, e segnatamente dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del contratto di mutuo, risultano specificamente indicati gli importi dovuti quali interessi corrispettivi e moratori.

La doglianza risulta peraltro articolata in modo del tutto generico: l'attrice si è infatti limitata a richiamare il contenuto dell'articolo 1284 cc ed il principio di diritto in materia di pattuizione degli interessi contenuto in una sentenza della Suprema Corte.

Il principio della cd "ragione più liquida" consente di non esaminare le questioni poste in via pregiudiziale da parte convenuta.

L'evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni generiche e, comunque, contrarie a quello che è l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, ed in particolare del tribunale di Brescia, giustifica la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art.96 1 comma cpc, liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell'oggetto della causa, delle difese svolte dalle parti e dall'assenza di attività istruttoria, nella misura di €4.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza

Col PRIMO MOTIVO la società appellante, con riferimento alla decisione del giudice di prime cure - che ha respinto la domanda di accertamento dell'usura, sul presupposto della ritenuta infondatezza della tesi secondo cui, ai fini della verifica circa il superamento del TSU, dovrebbe procedersi alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori - lamenta la presenza di un presunto errore di fatto, per non aver il tribunale considerato che anche solo gli interessi corrispettivi, autonomamente considerati, avrebbero superato il tasso soglia. Infatti SOCIETA' aveva concluso un contratto di mutuo fondiario con BANCA avente per oggetto la somma di €1.500.000,00, la cui durata era fissata fino al 31 marzo 2017; essa aveva poi regolarmente corrisposto gli importi dovuti sulla base del contratto alle scadenze ivi stabilite: al momento dell'atto di citazione aveva corrisposto oltre €1.118.499,53, ed alla scadenza del 31/03/2017 aveva restituito tutto il capitale e gli interessi convenuti per una somma totale di €1.751.047,11, pagando quindi ben €251.047,11 a titolo di interessi, corrispondente a quasi il 17% dell'importo di €1.500.000,00, di gran lunga superiore al tasso soglia del 7,965% (tasso soglia alla data della convenzione, tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto). Tale osservazione era stata svolta ed argomentata in sede di discussione orale nel giudizio di primo grado, e tuttavia il giudice non ne aveva tenuto conto in sentenza. La quale quindi sarebbe perciò non solo meritevole di riforma ma anche viziata per omessa o insufficiente pronuncia.

Col SECONDO MOTIVO lamenta come erronea la valutazione dell'articolo 96 cpc, negando che possa costituire condotta rilevante, per dolo o colpa grave, ai fini della responsabilità

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

processuale aggravata, quella considerata dal giudice di prime cure, costituita dalla proposizione di domanda giudiziale in contrasto con gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza di merito e con quelli espressi dal tribunale di Brescia; rileva peraltro esservi ampia giurisprudenza che ritiene rilevante, ai fini del superamento del TSU, gli interessi moratori; aggiunge di aver prodotto in giudizio perizia di parte, a conforto della tesi fatta valere, e si duole dell'omessa motivazione della decisione sul punto.

Col TERZO MOTIVO lamenta come erronea la valutazione degli interessi di rilievo ai fini del superamento del tasso soglia, sostenendo che al riguardo, contrariamente rispetto a quanto affermato in sentenza, occorrerebbe procedere alla somma del tasso annuo nominale e del tasso annuo di mora, pari al 13,015%, ben superiore al tasso soglia usura, del 7,965%.

Col QUARTO MOTIVO lamenta come erronea l'affermazione in sentenza secondo cui il contratto di mutuo da essa concluso non prevedrebbe effetti anatocistici: il contratto, infatti, comprende la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la quale comporta di per sé un effetto anatocistico, non consentito dall'art.1283 cc. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'ammortamento alla francese, implicando l'applicazione di un interesse composto, anziché semplice (corrispondente cioè alla disciplina di cui agli articoli 820 e 821 cc), determinerebbe una situazione di anatocismo, al di fuori delle ipotesi in cui la stessa è ammessa dall'art.1283 cc.

Col QUINTO MOTIVO censura come ingiusto, sul piano istruttorio, il rigetto dell'istanza di esibizione ex art.210 cpc del piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo e della richiesta di CTU contabile, a conferma delle valutazioni espresse nella relazione tecnica di parte redatta dal dott. OMISSIS.

Col SESTO MOTIVO si duole ex art.112 cpc dell'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni contrattuali per violazione dei doveri di buona fede ex art.1375 cc.

La somma corrisposta a titolo di interessi, pari ad €.251.047,11 rappresenta – è vero – il 16,7364% dell'importo erogato a titolo di mutuo, di €.1.500.000,00.

Essa, tuttavia, non è stata restituita tutta il primo anno, ma nell'arco di nove anni e nove mesi (contratto di mutuo del 16 maggio 2007; ultima rata di rimborso del 31 marzo 2017).

Gli importi erogati dalla mutuataria a titolo di interessi sono pertanto risultati pari ad una percentuale media annua dell'1,7165% (16,7364%/9,75).

Di gran lunga inferiore rispetto al TSU.

Il PRIMO MOTIVO di gravame è dunque manifestamente infondato. Né al riguardo può assumere rilievo l'omessa specifica presa di posizione sul punto da parte del giudice. Il quale era tenuto soltanto a motivare la decisione assunta sulle domande delle parti, ed a tanto ha provveduto, come chiaramente risulta dall'esposizione che precede.

La tesi fatta valere col TERZO MOTIVO di gravame, secondo cui si dovrebbe procedere, ai fini della verifica del superamento del TSU, alla considerazione in sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, è essa pure manifestamente infondata. La valutazione circa l'usuraietà o meno della pattuizione sugli interessi rientra pur sempre nel quadro della verifica in ordine alla validità della clausola contrattuale che ne ha determinato l'importo. Verifica da effettuarsi partitamente con riferimento agli interessi moratori ed a quelli corrispettivi, conteggiando per questi ultimi anche gli oneri indiretti non rientranti tra quelli espressamente esclusi dalla legge 108/1996. Ciò in quanto le due clausole contrattuali – di determinazione degli interessi corrispettivi e di determinazione degli interessi moratori – sono

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

autonome, così che l'eventuale invalidità dell'una non spiega effetto alcuno sull'altra, ove corrispondente alla disciplina di legge. In altri termini dall'eventuale accertamento dell'usurarietà della pattuizione sugli interessi moratori deriva ex art.1815 cpv cc il diritto al relativo azzeramento, non anche quello all'azzeramento degli interessi corrispettivi, se la misura di questi ultimi non eccede il tasso soglia usura derivante dalla rilevazione del TEGM corrispondente a tale tipo di operazione. Poiché, come si è visto, gli interessi corrispettivi sono stati pattuiti in misura non eccedente il TSU, e poiché gli interessi di mora non hanno mai trovato concreta applicazione, da un lato risulta indiscutibilmente infondata la pretesa, fatta valere in giudizio, di azzeramento totale degli interessi sul mutuo, dall'altro risulta chiaramente priva di giuridico fondamento ogni pretesa di ripetizione fondata sulla disciplina in tema di contrasto all'usura.

La riproposizione, col QUARTO MOTIVO di gravame, della tesi secondo cui l'ammortamento “alla francese” produrrebbe effetti anatocistici non è accompagnata da alcuna idonea argomentazione a confutazione delle ragioni esposte in sentenza sulla base delle quali il giudice è pervenuto ad opposta conclusione. Il gravame risulta sul punto risulta perciò inammissibile ex art.342 cpc.

Esso è in ogni caso infondato. Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “*alla francese*”) non importa, infatti, né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400: “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia”).

L'istanza di esibizione del piano di ammortamento non avrebbe potuto essere accolta, da un lato per non essere state indicate le ragioni per le quali l'istante non avesse essa stessa provveduto alla relativa produzione in giudizio, trattandosi di documento negoziale del quale deve presumersi la disponibilità materiale in capo ad entrambe le parti del contratto, dall'altro lato per la manifesta superfluità di tale acquisizione documentale, essendo pacifica tra le parti sia la durata del contratto sia l'ammontare delle somme rimborsate nel tempo alla mutuante.

La richiesta di CTU parimenti non meritava accoglimento, avendo il giudice di prime cure ben chiarito le ragioni per le quali sarebbe risultato superfluo qualsiasi approfondimento della questione sul piano tecnico (non essendovi superamento del TSU con riferimento all'interesse corrispettivo, indicato in contratto, e non essendo corretto il metodo di verifica basato sul raffronto della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, da una parte, e TSU, dall'altra).

E' dunque infondato anche il quinto motivo di gravame.

L'esclusione del superamento del TSU così come della presenza di un anatocismo implicito nel mutuo fondiario conduceva, con ogni evidenza, al riconoscimento della piena validità della pattuizione, di per se stessa incompatibile con la qualificazione della condotta della mutuante come caratterizzata da contrarietà a buona fede e correttezza. Il rigetto della domanda di risarcimento del danno, seppur non esplicitato, era comunque quindi già

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

chiaramente insito nelle argomentazioni esposte in sentenza. Che in ogni caso vengono qui espressamente a tal fine richiamate. La domanda di risarcimento del danno per violazione del disposto di cui all'art.1375 cc è, alla luce delle considerazioni che precedono, manifestamente priva di giuridico fondamento. E dunque va respinto anche il sesto motivo.

E' ben vero che non può fondarsi responsabilità aggravata sul presupposto dell'assunzione di una condotta processuale apertamente in contrasto con alcuni orientamenti espressi in giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, anche se prevalenti, perché ciò si porrebbe in contrasto con l'art.24 Costituzione, di tal che non può ravvisarsi dolo o colpa grave, ai sensi dell'art.96 cpc, sol perché la pretesa fatta valere sia risultata, all'esito della lite, priva di fondamento.

E tuttavia, pur dissentendo dalla motivazione al riguardo adottata dal giudice di prime cure, la corte ritiene comunque di confermare la valutazione fatta sul punto in sentenza, dovendosi ritenere di per se stessa temeraria la pretesa del mutuatario, in presenza di un tasso corrispettivo sotto soglia, di ottenere la ripetizione degli interessi corrisposti alla mutuante sul presupposto dell'usurarietà di un tasso moratorio che mai aveva trovato applicazione nel corso del rapporto.

Così che va per tale motivo respinto pure il SECONDO MOTIVO di gravame.

Parallelamente, e per le medesime considerazioni, si ritiene di accogliere la domanda corrispondente introdotta per il presente grado d'appello, non tuttavia secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.96 cpc, in assenza di dimostrazione del danno che dalla condotta suindicata sarebbe in concreto derivato alla mutuante, bensì secondo il disposto di cui al terzo comma, e cioè con indennizzo, equitativamente determinato in misura pari alla metà del compenso professionale spettante per l'attività defensionale relativa al giudizio di impugnazione, esclusi accessori e rimborso spese forfettario.

La parte appellante, soccombente, è tenuta a rifondere alla BANCA, appellata costituitasi nel giudizio di gravame, le spese di lite per il presente grado d'appello, che si liquidano, secondo il disposto di cui al DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), secondo valori medi, in complessivi €.6615,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.1960,00 per studio controversia, €.1350,00 per fase introduttiva ed €.3305,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.

A carico dell'appellante ed a favore dell'appellata BANCA va inoltre, per quanto precede, posto l'indennizzo ex art.96, terzo comma, cpc, liquidato in €.3.307,50.

La definizione nel merito della lite col rigetto del gravame e con la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, costituitasi, BANCA delle spese di lite del grado d'appello nonché al pagamento in suo favore dell'indennizzo ex art.96, 3° comma, cpc, determina l'assorbimento, in ragione del principio della "ragione più liquida", della questione circa la persistenza o meno della legittimazione passiva dell'altra appellata, CESSIONARIA in liquidazione, del credito già ad essa precedentemente ceduto ex art.58 TUB.

Nulla sulle spese di lite nel rapporto tra l'appellante e CESSIONARIA in liquidazione, rimasta contumace nel giudizio d'appello.

Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato, secondo il disposto di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr 115/2002.

P.Q.M.

Sentenza, Corte d'Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli, n. 1597 del 6 novembre 2019

La corte d'appello di Brescia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, respinge l'impugnazione proposta avverso la sentenza n.1891/2017 del tribunale di Brescia; condanna la società appellante SOCIETA' srl a rifondere alla società appellata BANCA le spese di lite del presente grado d'appello, liquidate come in parte motiva, nonché a corrisponderle l'indennizzo ex art.96, 3° comma, cpc, liquidato in €3.307,50; nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e CESSIONARIA in liquidazione, rimasta contumace; dichiara la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr 115/2002.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

IL CONSIGLIERE EST.
Giuseppe Magnoli

IL PRESIDENTE
Donato Pianta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS